



ASL TARANTO

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
2018 - 2020**

adottato con Del. D.G. del 31.01.2018

INDICE

1. Assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità dei dati
2. Referenti del Programma della trasparenza e dell'integrità
3. Descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati
4. Sezione programmatica
5. Collegamenti con il Piano della Performance
6. Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholders
7. Rispetto della Privacy nella Asl Taranto
8. Organo Indipendente di Valutazione (OIV) in materia di trasparenza
9. Trasparenza ed accesso
10. Accesso Civico

Premessa

Il Piano è stato redatto con lo spirito di recepire, per quanto possibile, le linee d'indirizzo fornite dall'A.N.AC. nella Determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015 e le successive direttive tracciate nella Delibera n. 831 del 03 Agosto 2016 di approvazione definitiva del PNA 2016. In sintonia con le indicazioni normative, pertanto, sono state approfondite specifiche tematiche interne alle diverse Aree a rischio corruzione, individuando quelle definite generali e quelle specifiche. Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nel ridisciplinare alcuni aspetti fondamentali del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi di delega fissati dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, ha posto al centro dell'azione riformatrice il tema della "trasparenza", intesa quale accessibilità totale all'attività degli apparati pubblici e considerata quale elemento trasversale e funzionale per la piena attuazione dei principi di efficienza dell'azione amministrativa e per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano della Performance. In tal senso, come chiarito dall'articolo 11 del richiamato Decreto Legislativo n. 150 del 2009, la pubblicazione sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, è finalizzata a favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, a garanzia della legalità dell'azione amministrativa. La rilevanza del principio della trasparenza, ai fini del progetto riformatore disegnato dal legislatore della legge delega e del decreto legislativo n. 150 del 2009, è asseverata dalla sua stessa configurazione, ad opera del richiamato articolo 11, quale fattore di definizione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione. Tale aspetto è ulteriormente rafforzato dalla previsione della sanzione per i casi di mancata adozione e realizzazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione inerenti la posta certificata e i dati elencati dal comma 8 dell'articolo 11, consistente nel divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

Sulla base delle richiamate disposizioni e delle indicazioni fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche A.N.AC. con le delibere n. 6, 105 e 120 del 2010, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 2018-2019-

2020 della ASL TARANTO prevede le prime linee d'intervento utili per assicurare il completamento della pubblicazione dei dati concernenti l'organizzazione dell'Amministrazione e l'avvio di un processo di progressiva espansione della conoscibilità da parte degli *stakeholders* dei processi da essa curati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di confronto permanente.

Tenuto conto della prima fase di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 concernenti la misurazione, la valutazione e la trasparenza della performance e, in particolare, dell'avvio – a decorrere dal 2015 – del ciclo di gestione della performance secondo quanto ivi previsto, si rappresenta che il presente Programma prevede misure d'intervento di carattere generale caratterizzate dalla necessità di consolidare, rendendole maggiormente intelleggibili, nonché di integrare, le informazioni disponibili sul sito internet istituzionale.

Ciò, al fine di consentire, a partire dal primo anno di applicazione, il coordinamento con il sistema di gestione del ciclo della performance e l'implementazione delle politiche d'intervento in tema di trasparenza e integrità, anche sulla base del confronto con gli *stakeholders*.

La chiave di lettura del presente documento dovrà essere, pertanto, quella di una dinamicità permanente diretta ad assicurare lo sviluppo di tutte le potenzialità interessate dalle tematiche della trasparenza e dell'integrità, nonché del pieno coordinamento con il ciclo della performance, nell'ottica della costruzione di un circolo virtuoso dell'azione della Asl Taranto.

L'organizzazione aziendale utilizza i seguenti mezzi per il raggiungimento degli obiettivi assegnati a garanzia dei livelli essenziali di assistenza:

- ❖ Correttezza dell'azione amministrativa;
- ❖ Formazione continua;
- ❖ Comunicazione;
- ❖ Applicazione della metodologia continua della qualità;
- ❖ Semplificazione dell'azione amministrativa;
- ❖ Legalità ed integrità;
- ❖ Lealtà;
- ❖ Rispetto della Privacy.

Fonti normative di riferimento

Di seguito si elencano le principali norme di riferimento in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché alcune Delibere A.N.AC. e circolari o linee guida di relazione.

- DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 – “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (16G00108) (GU Serie Generale n. 132 del 8-6-2016).
- DECRETO 24 giugno 2014, n. 90 – “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” – (GU n. 144 del 24-6-2014). Entrata in vigore del provvedimento il 25-6-2014 e convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla GU 18-8-2014, n. 190).
- DECRETO del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (13G00104) (GU n. 129 del 4-6-2013).
- DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235 – “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (13G00006) (GU n. 3 del 4-1-2013).
- DECRETO LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 – “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” (13G00144) (GU n. 204 del 31-8-2013) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in GU n. 255 del 30-10-2013).
- DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 – “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (13G00116) (GU n. 144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla GU n. 194 del 20-8-2013).
- DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 – “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in

controllo pubblico”, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

- DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 in ordine alla legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- Intesa tra Governo, Regioni e Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
- LEGGE 4 marzo 2009, n. 15, Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti.
- DECRETO 12 marzo 2010 del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – “Definizioni delle attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche”.
- DECRETO del 1° luglio 2010, “Compensi del Presidente e dei Componenti della Commissione” (GU n. 172 del 26 luglio 2010).

1. Assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità dei dati

Il comma 8 dell’articolo 10 del D.Lgs. 33 del 2013 prevede l’obbligo per ciascuna amministrazione di pubblicare sul proprio sito, in una sezione apposita di facile accesso e consultazione, denominata “**Amministrazione Trasparente**” i dati e i documenti ivi elencati.

La Asl Taranto già nell'anno 2010 istituì, nell'ambito del proprio sito istituzionale, la sezione “Valutazione, trasparenza e merito”, poi “Amministrazione Trasparente”, attenendosi alle indicazioni contenute nel comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Tale elenco è stato ulteriormente integrato, in particolare con il D.Lgs. 33 del 2013.

Di conseguenza, l'ASL di Taranto è tenuta a pubblicare e aggiornare i dati, le informazioni e i documenti indicati nel D.Lgs. n. 33 del 2013, nella L. 190 del 2012, nonché in altre leggi dello Stato e meglio precisati con Delibere A.N.AC.

La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

2. Referenti del Programma della trasparenza e dell'integrità.

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di trasparenza previsti dalla normativa vigente è designato quale referente del procedimento nonché coordinatore delle relative iniziative e del flusso delle informazioni, tra le strutture responsabili dei processi sanitari amministrativi e tecnici di cui è richiesta la conoscenza dei dati ed il monitoraggio del Programma triennale per la trasparenza e integrità, il dirigente della U.O. Comunicazione e Informazione Istituzionale (Delibera n. 1396 del 12.12.2013).

Al Dirigente della U.O. Comunicazione ed Informazione Istituzionale spetta la conoscenza dei dati di competenza e la gestione sul sito internet aziendale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Aziendale. La pubblicazione è normata attraverso un regolamento aziendale con attribuzione di ruoli per redattore di struttura e responsabile (approvato con Delibera n. 319 del 12/03/2013). Incontri periodici si organizzeranno tra il responsabile del Programma triennale della Trasparenza e integrità e il Nucleo di Valutazione o OIV, quale ruolo di cabina di regia, in ottemperanza della procedura specificata nelle Delibere A.N.AC. n. 77/2013, n. 71/2013 e 66/2013. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

3. Descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati.

Secondo quanto previsto nelle linee guida adottate con la delibera A.N.AC. n.105/2010, il presente Programma e i relativi aggiornamenti annuali dovranno essere pubblicati sul sito internet della ASL TARANTO nella icona dedicata “**Amministrazione Trasparente**”, in almeno un formato aperto e standardizzato, secondo le modalità tecniche contenute nelle "Linee Guida SitiWeb" citate al punto 4.1.1 della delibera A.N.AC. n. 105/2010.

Nell'ambito della medesima sezione dovrà essere, altresì, inserito un prospetto riepilogativo recante le informazioni relative alle azioni del Programma e al relativo stato di attuazione, con particolare riferimento a quelle azioni che producono risultati rispondenti agli interessi degli *stakeholders*.

Tale prospetto riepilogativo dovrà essere realizzato in formato aperto, *standard* e facilmente interpretabile sia da un utente che da un programma *software* e contenere almeno i seguenti dati:

- a) denominazione amministrazione;
- b) data di ultimo aggiornamento dello stato di attuazione.

Dovranno, inoltre, essere predisposti strumenti di notifica degli aggiornamenti che permettano a un utente interessato di essere informato in seguito a ogni aggiornamento dei dati pubblicati relativi al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della ASL TARANTO.

4. Sezione programmatica.

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi al programma triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 2018-2020 si rimanda al piano della performance e al sistema di misurazione e valutazione che l'Azienda ASL TARANTO sta perfezionando.

5. Collegamenti con il Piano delle performance.

Per gli anni di programmazione 2018, 2019 e 2020, in analogia con quanto previsto per il Piano della performance ed in considerazione della necessità di assicurare un sistema di progressivo allineamento tra i due documenti di programmazione, per conseguire un circolo virtuoso del ciclo della performance, sarà necessario costruire un processo ascendente di complessiva programmazione e predisposizione dei documenti, che tenga conto delle esigenze di raccordo e di dialogo tra il Piano della performance e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Ciò, anche in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009, secondo il quale le pubbliche amministrazioni garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo della performance.

A tal fine, il Piano della performance prevederà il tema della trasparenza e dell'integrità quale macro obiettivo trasversale e permanente della struttura amministrativa di vertice.

Nella definizione degli obiettivi di ciascun centro di responsabilità amministrativa, inoltre, si terrà conto delle finalità individuate dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Per assicurare la conoscibilità dell'impegno dell'amministrazione per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano della performance sarà pubblicato, con cadenza semestrale, sul sito istituzionale il relativo stato di avanzamento.

Inoltre, in un'ottica di piena efficacia del sistema, economicità e semplificazione amministrativa, dovrà essere perseguita nel triennio 2018-2020 la convergenza dei sistemi di monitoraggio del Piano della performance, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e della nota integrativa al bilancio, in una logica di progressivo assestamento di tutta l'attività di programmazione della ASL TARANTO.

6. Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholders.

Al fine di potenziare il proprio ruolo sociale, perseguire standard più elevati di qualità dei servizi e diffondere la cultura della trasparenza e dell'*accountability*, l'Amministrazione, in una delicata fase di maturazione politico-istituzionale che coinvolge tutti gli apparati pubblici, deve saper intercettare e valorizzare il feedback dei suoi principali portatori di interessi, visti non solo come

fruttoro di servizi e destinatari passivi delle politiche intraprese, ma come soggetti attivi e partecipativi sia nella fase ascendente della programmazione che in quella discendente della realizzazione degli obiettivi e della rendicontazione dei risultati.

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, la Asl Taranto dovrà realizzare attraverso la Struttura di Comunicazione Informazione Istituzionale ed attraverso i vari organismi partecipati da *stakeholders* esterni, pratiche di confronto e di coinvolgimento attivo di soggetti istituzionali e della società, mediante un calendario dei periodici incontri per i lavori di consulte, osservatori, organi collegiali e commissioni consultive, realizzando continuamente quel principio dialogico che costituisce la base del rapporto con gli *stakeholders*.

La Asl Taranto svilupperà, altresì, le modalità di consultazione già in essere per realizzare un concreto coinvolgimento dei diversi portatori di interesse nelle fasi di impostazione delle attività di competenza, di sviluppo delle linee programmatiche e della rendicontazione dei risultati raggiunti, secondo modalità semplici ed efficaci senza ulteriori aggravii procedurali.

Al fine di assicurare la piena diffusione delle iniziative in materia di trasparenza e integrità avviate dalla Struttura di Comunicazione Informazione Istituzionale, oltre all'indizione di giornate della trasparenza per la presentazione del Piano e della Relazione sull'performance come individuate nel successivo paragrafo 7, sarà utile promuovere, a seguito dell'adozione del primo Programma triennale della trasparenza e l'integrità, una consultazione pubblica dandone avviso sul sito internet della Asl Taranto.

Tale strumento, oltre a garantire nell'immediato la conoscenza delle attività svolte dall'Amministrazione e degli obiettivi di trasparenza perseguiti e l'eventuale recepimento di proposte utili per l'individuazione di ulteriori interventi, potrà costituire a regime una metodologia di dialogo permanente con gli *stakeholders* nella fase ascendente di elaborazione degli aggiornamenti annuali del Programma triennale della trasparenza e l'integrità.

7. Rispetto della privacy nella Asl Taranto.

Nel pubblicare i dati la Asl Taranto deve rispettare i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza, rimanendo fermo il divieto assoluto di pubblicare i dati sulla salute.

L'Azienda si deve attenere scrupolosamente alle disposizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di pubblicazione dei dati on line.

Sul sito istituzionale in un link denominato Privacy si pubblica l'informativa per il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

8. Organo Indipendente di Valutazione (OIV) in materia di trasparenza

In materia di Trasparenza, oltre che nel sistema di gestione delle performance, gli organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare rinvio all'art. 6 del D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016.

Gli OIV validano la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse, propongono all'organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti, promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14 co. 4, lett. G) del D.Lgs.150/2009.

La connessione fra gli obiettivi e le misure di trasparenza trova conferma nel D.Lgs. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art.10) : “L'OIV è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano delle performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione e delle performance (art.44)”. L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al Responsabile per la Trasparenza, è svolta con il coinvolgimento dell'OIV, al quale il Responsabile per la Trasparenza segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43).

Resta fermo il compito dell'OIV concernente l'attestazione degli obblighi di trasparenza. Le modifiche che il D.Lgs. 97/2016 ha apportato alla legge 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate all'OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.Lgs. 33/2013.

In base all'art. 9-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenuti a pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 corrispondono a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del D.Lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati, le informazioni e ai documenti oggetto di pubblicazione.

A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l'art. 6, nel novellare l'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Si precisa che le disposizioni transitorie dettate al co.1 dell'art.42 del D.Lgs. 97/2015 prevedono che i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 si adeguino alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal D.Lgs. 97/2016, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo medesimo (23 dicembre 2016), sia con riferimento agli obblighi di trasparenza sia all'accesso civico generalizzato. I soggetti sono supportati con le Linee guida di generale ricognizione degli obblighi di trasparenza da parte dell'Autorità (A.N.AC.), di cui alla delibera n.1309 del 28 dicembre 2016, recante "*indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso civico di cui all'art. 5, co.2 del D.Lgs. 33/2013*". Fino al 23 dicembre è rimasta ferma la disciplina previgente e, l'attività di vigilanza dell'A.N.AC., ha avuto oggetto gli obblighi e su quelli oggetto di modifica da parte del D.Lgs. 97/2016. Non sono considerati modificati gli obblighi di cui all'art. 14, del D.Lgs. 33/2013 riferiti allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali e quelli di cui all'art. 22, co. 2 , del medesimo decreto.

9. Trasparenza ed accesso

Nell'articolo 2 del D.Lgs. 97/2016 si sottolinea il carattere radicalmente innovativo della disposizione: nella nozione di trasparenza viene incluso anche l'accesso ai "dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa". Come si vede, si ampliano in misura elevata gli spazi del diritto di accesso. Sono strettamente connesse le modifiche introdotte dall'art. 3, che fissano il principio della "libertà di accesso a chiunque ai dati ed ai documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione" ne sono lo strumento operativo ovvero, per riprendere la terminologia del provvedimento, il "tramite". Analogamente l'articolo 4 afferma il carattere pubblico dei dati e delle informazioni oggetto di "accesso civico".

10. Accesso Civico.

La disposizione di maggiore rilievo innovativo dell'intero provvedimento è costituita dalle nuove regole dettate per l'accesso e più in generale, per il diritto d'accesso.

Viene ribadita la nozione di accesso civico, che ricordiamo essere introdotta dal D.Lgs. n. 33/2013; tutti hanno diritto, senza dovere indicare le motivazioni, ad accedere alle informazioni che devono essere pubblicate sul sito nel caso in cui l'ente abbia omesso di rispettare questo vincolo. Si segnala il rilievo particolarmente innovativo della seguente prescrizione: "chiunque ha diritto di accedere ai documenti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti". Di conseguenza la nozione di accesso è significativamente modificata ed ampliata rispetto alle disposizioni contenute nella legge 241/90.

In particolare da un lato non viene più richiesto, con indicazione espressa, l'obbligo di "motivazione" e dall'altro lato il diritto d'accesso può essere esercitato per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

A rafforzamento di questo ampliamento occorre inoltre ricordare che non sono consentite limitazioni relative alla "legittimazione soggettiva del richiedente". La norma indica i contenuti minimi essenziali della richiesta di accesso civico: "i dati, le informazioni o i documenti richiesti".

In modo molto preciso la disposizione individua le modalità operative. In primo luogo, la domanda può essere presentata ad uno dei seguenti 4 soggetti:

- "Ufficio che detiene" i dati e le informazioni;

- “Ufficio relazioni con il Pubblico”;
- “Altro Ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione amministrazione trasparente”;
- “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza” (solamente per le informazioni le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria).

Comunque per la pedissequa applicazione circa la titolarità, ambito di applicazione, oggetto del diritto di accesso generalizzato e procedimento si rimanda alla Linee Guida di cui alla delibera A.N.AC. n. 1309 del 28 dicembre 2016 e relative tabelle Allegate alle stesse e rivolte a tutte le strutture per quanto di propria competenza.

Ed ancora, l’amministrazione può richiedere solamente il “rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali” il che limita la stessa possibilità di chiedere il rimborso delle spese sostenute per il trattamento economico del personale utilizzato. Ed inoltre viene previsto l’obbligo di dare preventiva informazione ai soggetti controinteressati, che entro 10 giorni possono opporsi al diritto di accesso. Spetta all’amministrazione, in tal caso, pronunciarsi. Il procedimento civico si deve comunque concludere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta; nel caso di risposta positiva occorre dare informazione al contro interessato.

E’ previsto il ricorso al responsabile anticorruzione e della trasparenza contro i provvedimenti con cui viene negato, in tutto o in parte, il diritto di accesso. Sono ammessi ricorsi, oltre che al TAR, anche al Garante per la tutela della privacy e, per le regioni e gli enti locali, anche al difensore civico, ovvero, se l’ente non ha istituito tale figura, a quello dell’ambito territoriale più vasto.

L’articolo disciplina anche i casi in cui l’accesso civico deve essere rifiutato; questa elencazione ha natura tassativa. In primo luogo per la tutela dei seguenti interessi pubblici:

- Sicurezza pubblica e ordine pubblico;
- Sicurezza nazionale;
- Relazioni internazionali;
- Difesa e questioni militari;
- Politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- Conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- Regolare svolgimento di attività ispettive;
- Nei casi di segreto di Stato e di divieto di pubblicità;

- In ragione della necessità di “evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati
 - a) protezione dei dati personali
 - b) libertà e segretezza della corrispondenza
 - c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e dei segreti commerciali”.

Siamo in presenza nel caso di rigetto del diritto di accesso sia per la tutela di interessi pubblici, sia di interessi privati, di una elencazione che si deve ritenere tassativa e non applicabile in via interpretativa o analogica.

Ad ulteriore rafforzamento di questa previsione dobbiamo ricordare che l’accesso deve essere consentito alle parti dei documenti che non sono oggetto dei divieti di cui in precedenza, che il rigetto dell’accesso si applica solamente per il periodo di tempo necessario e che l’accesso non può essere negato nel caso in cui sia sufficiente il differimento.

Sull’applicazione delle limitazioni l’A.N.AC., d’intesa con il garante della privacy, ha dettato specifiche istruzioni operative con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, a cui si fa espresso rimarco, intendendosi integralmente qui riportate.

Viene disciplinata in modo ampio la possibilità di accesso ai dati statistici per ragioni scientifiche e sotto forma di dati aggregati. Continuano sulla base dell’art. 7 ad applicarsi le norme sull’esclusione del diritto di accesso dei dati indicati dalla legge n. 241/90.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si rimanda D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e disciplinato con la richiamata delibera A.N.AC. del 28/12/2016.

Per “accesso documentale” si intende l’accesso disciplinato dal capo V della L. 241/90.

Per “accesso civico” si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.

Per “**accesso generalizzato**” si intende l’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto Trasparenza, ai sensi del quale *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”*.

L'accesso **generalizzato** non sostituisce l'accesso civico "semplice" (**accesso civico**) previsto dall'art. 5, comma 1 del Decreto Trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del D.Lgs. 97/2016. L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza. I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, "*fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria*", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di contro interessati per l'accesso generalizzato. L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L'accesso **generalizzato** deve esser anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (**accesso documentale**).

Le finalità dell'accesso **documentale** ex L. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso **generalizzato** ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo ai fini dell'istanza di accesso *ex lege* 241/90, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*". Mentre la Legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*".